



## **Decreto Dirigenziale n. 131 del 20/04/2016**

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO PARI A 250 NMC/H DALLA DIGESTIONE ANAEROBICA DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E DA BIOMASSA DA VERDE STRUTTURANTE CON RECUPERO DEL DIGESTATO A MEZZO COMPOSTAGGIO" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI NAPOLI NEL QUARTIERE DI SAN PIETRO A PATIERNO FG. 39 P.LLE 86 E 87 - PROPOSTO DALLA SOCIETA' URBAN BIOGAS ENERGY ITALY S.R.L. - CUP 7515.

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO:**

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- c. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- d. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il "*Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009*", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
  - e.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
    - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
    - gli istruttori VIA/VI/VAS;
  - e.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che, con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- k. che, con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

- l. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

**CONSIDERATO:**

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 78272 del 04.02.2015 contrassegnata con CUP 7515, la Società Urban Biogas Energy Italy S.r.l., con sede legale in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 276, ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto "*Impianto di produzione di biometano pari a 250 Nmc/h dalla digestione anaerobica della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e da biomassa da verde strutturante con recupero del digestato a mezzo compostaggio*" da realizzarsi nel Comune di Napoli nel quartiere di San Pietro a Patierno Fg. 39 p.lle 86 e 87;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dalla Dott.ssa Francesca Grieco, dalla Dott.ssa Isabella d'Ercole e dall'Ing. Michele Rampone, iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che, la Società Urban Biogas Energy Italy S.r.l. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 135780 del 26.02.2015, prot. reg. n. 154117 del 05.03.2015;
- d. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 195361 del 20.03.2015, la Società Urban Biogas Energy Italy S.r.l. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 256271 del 14.04.2015, prot. reg. n. 324934 del 12.05.2015, prot. reg. n. 444120 del 26.06.2015, prot. reg. n. 538106 del 31.07.2015, prot. reg. n. 694715 del 15.10.2015 e prot. reg. n. 56040 del 27.01.2016;

**RILEVATO:**

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 01.03.2016, ha espresso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo - parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale accogliendo interamente le prescrizioni e le raccomandazioni dallo stesso gruppo fornite e di seguito elencate:
- a.1 Prescrizioni:
- a.1.1 verificare l'ambito di influenza territoriale rispetto alle recenti evoluzioni normative in materia di gestione dei rifiuti (relazione tra i Comuni che conferirebbero all'impianto e definizione degli ATO in base alla LR 5/2014 e al più recente Disegno di Legge di cui alla DGR 733 del 16.12.2015) per accertarsi dell'effettiva garanzia dei flussi di FORU da RD, nonché di strutturante.
- a.1.2 garantire l'effettiva e favorevole conclusione della procedura di superamento del vincolo cimiteriale;
- a.1.3 acquisire tutte le autorizzazioni/pareri eventualmente necessari per l'entrata in esercizio. In particolare si pone l'attenzione sul D.Lgs. n. 46/2014 recante "*Attuazione della Direttiva 2010/75/CE relativa alle emissioni industriali (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*", che è entrato in vigore l'11.04.2014 aggiornando la disciplina su autorizzazioni, controlli e sanzioni ambientali per le industrie soggette ad AIA, integrandole all'interno del DLgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale). Vista l'estensione delle attività soggette ad AIA come riportate nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del DLgs 152/2006, in particolare con riferimento al punto 5.3 lettera b che prevede l'applicabilità dell'AIA anche ad attività di recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 t/g, che comportano il ricorso ad una o più di determinate attività tra le quali risulta il "trattamento biologico", in considerazione che l'impianto proposto prevede il trattamento di 36.000 t/a

- (equivalenti a 109 t/g) di rifiuti organici, a cui si aggiungono 20.000 t/a di strutturante, mediante trattamento biologico e postcompostaggio, si ritiene, pertanto, che tale attività rientri tra quelle soggette ad AIA.
- a.1.4 garantire il rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 75/2010 con relativa iscrizione del proponente al registro dei fabbricanti di fertilizzanti, al fine di garantire l'effettiva produzione di compost di qualità qualificabile come ammendante, in linea con la strategia di sostegno regionale alla Raccolta Differenziata che spinge sull'intercettazione della Frazione Organica in misura del 90 % del totale presente, garantendone il suo effettivo recupero. La mancata corrispondenza del prodotto in output del processo alle caratteristiche indicate dal DLgs 75/2010 vanificherebbe lo sforzo effettuato a monte per la separazione della frazione organica, facendo sì che questo non possa definirsi ammendante, ma debba essere considerato ancora rifiuto, circostanza certamente da non sostanziare ai fini di un virtuoso ciclo di gestione del Rifiuto Urbano. In tal senso occorre provvedere anche alla verifica del corretto dimensionamento degli spazi disponibili in relazione ai tempi ed alla durata del processo.
- a.1.5 Predisporre e implementare un adeguato Piano di monitoraggio e valutazione degli aspetti ambientali e dei relativi impatti con particolare riferimento alle emissioni olfattive e alle molestie arrecabili alla popolazione limitrofa.
- a.1.6 tenuta da parte del proponente di un sito web dedicato nell'ambito del quale dare evidenza, tra l'altro, della gestione dell'impianto in termini di quantitativi e provenienza dei rifiuti trattati e prodotti, del compost generato, nonché dei dati ambientali di monitoraggio e controllo delle emissioni prodotte.
- a.2 Raccomandazioni:
- a.2.1 garantire che il trattamento della frazione organica del rifiuto urbano da raccolta differenziata sia se non esclusivo per lo meno prevalente rispetto ad altre eventuali tipologie di rifiuto per le quali l'impianto verrà autorizzato al trattamento.
- a.2.2 garantire la manutenzione periodica dei sistemi tecnologici di presidio ambientale (biofiltro ecc.);
- a.2.3 evitare fenomeni di accumulo dei reflui liquidi (percolati..);
- a.2.4 fare eventualmente riferimento alle *Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost* di cui alla DGR N. 7/127642003 del 16.04.2003 della Regione Lombardia;
- a.2.5 razionalizzazione, al fine di limitare le emissioni in atmosfera indotte dal traffico veicolare, della consegna della FORU da RD mediante regolazione degli orari e l'applicazione di sistemi di scelta del parco automezzi utilizzato a basse emissioni;
- a.2.6 incremento delle alberature e delle specie arboree ed arbustive in generale di tipo autoctono;
- a.2.7 implementazione di un sistema fotovoltaico per il soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'impianto;
- a.2.8 rafforzare l'adozione durante le fasi realizzative dell'impianto di soluzioni ed accorgimenti che consentano il contenimento degli impatti ambientali (rumore, emissioni in atmosfera, traffico, ecc.);
- a.2.9 adozione di un sistema normato di gestione della qualità ambientale.
- b. che l'esito della Commissione del 01.03.2016 - così come sopra riportato - è stato comunicato al proponente la Società Urban Biogas Energy Italy S.r.l. con nota prot. reg. n. 211941 del 25.03.2016;
- c. che la Società Urban Biogas Energy Italy S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 31.03.2015, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

**RITENUTO**, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

**VISTI:**

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 439/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- i D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

**DECRETA**

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 01.03.2016, per il progetto "*Impianto di produzione di biometano pari a 250 Nmc/h dalla digestione anaerobica della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e da biomassa da verde strutturante con recupero del digestato a mezzo compostaggio*" da realizzarsi da realizzarsi nel Comune di Napoli nel quartiere di San Pietro a Patierno Fg. 39 p.lle 86 e 87, proposto dalla Società Urban Biogas Energy Italy S.r.l., con sede legale in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 276, accogliendo interamente le prescrizioni e le raccomandazioni dallo stesso gruppo fornite e di seguito elencate:

**1.1 Prescrizioni:**

- 1.1.1 verificare l'ambito di influenza territoriale rispetto alle recenti evoluzioni normative in materia di gestione dei rifiuti (relazione tra i Comuni che conferirebbero all'impianto e definizione degli ATO in base alla LR 5/2014 e al più recente Disegno di Legge di cui alla DGR 733 del 16.12.2015) per accertarsi dell'effettiva garanzia dei flussi di FORU da RD, nonché di strutturante.
- 1.1.2 garantire l'effettiva e favorevole conclusione della procedura di superamento del vincolo cimiteriale;
- 1.1.3 acquisire tutte le autorizzazioni/pareri eventualmente necessari per l'entrata in esercizio. In particolare si pone l'attenzione sul D.Lgs. n. 46/2014 recante "*Attuazione della Direttiva 2010/75/CE relativa alle emissioni industriali (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*", che è entrato in vigore l'11.04.2014 aggiornando la disciplina su autorizzazioni, controlli e sanzioni ambientali per le industrie soggette ad AIA, integrandole all'interno del DLgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale). Vista l'estensione delle attività soggette ad AIA come riportate nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del DLgs 152/2006, in particolare con riferimento al punto 5.3 lettera b che prevede l'applicabilità dell'AIA anche ad attività di recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 t/g, che comportano il ricorso ad una o più di determinate attività tra le quali risulta il "trattamento biologico", in considerazione che l'impianto proposto prevede il trattamento di 36.000 t/a (equivalenti a 109 t/g) di rifiuti organici, a cui si aggiungono

20.000 t/a di strutturante, mediante trattamento biologico e postcompostaggio, si ritiene, pertanto, che tale attività rientri tra quelle soggette ad AIA.

- 1.1.4 garantire il rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 75/2010 con relativa iscrizione del proponente al registro dei fabbricanti di fertilizzanti, al fine di garantire l'effettiva produzione di compost di qualità qualificabile come ammendante, in linea con la strategia di sostegno regionale alla Raccolta Differenziata che spinge sull'intercettazione della Frazione Organica in misura del 90 % del totale presente, garantendone il suo effettivo recupero. La mancata corrispondenza del prodotto in output del processo alle caratteristiche indicate dal DLgs 75/2010 vanificherebbe lo sforzo effettuato a monte per la separazione della frazione organica, facendo sì che questo non possa definirsi ammendante, ma debba essere considerato ancora rifiuto, circostanza certamente da non sostanziare ai fini di un virtuoso ciclo di gestione del Rifiuto Urbano. In tal senso occorre provvedere anche alla verifica del corretto dimensionamento degli spazi disponibili in relazione ai tempi ed alla durata del processo.
- 1.1.5 Predisporre e implementare un adeguato Piano di monitoraggio e valutazione degli aspetti ambientali e dei relativi impatti con particolare riferimento alle emissioni olfattive e alle molestie arrecabili alla popolazione limitrofa.
- 1.1.6 tenuta da parte del proponente di un sito web dedicato nell'ambito del quale dare evidenza, tra l'altro, della gestione dell'impianto in termini di quantitativi e provenienza dei rifiuti trattati e prodotti, del compost generato, nonché dei dati ambientali di monitoraggio e controllo delle emissioni prodotte.

## 1.2 Raccomandazioni:

- 1.2.1 garantire che il trattamento della frazione organica del rifiuto urbano da raccolta differenziata sia se non esclusivo per lo meno prevalente rispetto ad altre eventuali tipologie di rifiuto per le quali l'impianto verrà autorizzato al trattamento.
- 1.2.2 garantire la manutenzione periodica dei sistemi tecnologici di presidio ambientale (biofiltro ecc.);
- 1.2.3 evitare fenomeni di accumulo dei reflui liquidi (percolati..);
- 1.2.4 fare eventualmente riferimento alle Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost di cui alla DGR N. 7/127642003 del 16.04.2003 della Regione Lombardia;
- 1.2.5 razionalizzazione, al fine di limitare le emissioni in atmosfera indotte dal traffico veicolare, della consegna della FORU da RD mediante regolazione degli orari e l'applicazione di sistemi di scelta del parco automezzi utilizzato a basse emissioni;
- 1.2.6 incremento delle alberature e delle specie arboree ed arbustive in generale di tipo autoctono;
- 1.2.7 implementazione di un sistema fotovoltaico per il soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'impianto;
- 1.2.8 rafforzare l'adozione durante le fasi realizzative dell'impianto di soluzioni ed accorgimenti che consentano il contenimento degli impatti ambientali (rumore, emissioni in atmosfera, traffico, ecc.);
- 1.2.9 adozione di un sistema normato di gestione della qualità ambientale.

2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **CHE** ai sensi dell'art. 26, comma 6 del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

4. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
5. **DI** trasmettere il presente atto:
  - 5.1 al proponente Società Urban Biogas Energy Italy S.r.l. Via Riviera di Chiaia n. 276 Napoli;
  - 5.2 al Comune di Napoli;
  - 5.3 alla Città Metropolitana di Napoli;
  - 5.4 alla UOD 520517 Autorizzazione ambientali e rifiuti Napoli;
  - 5.5 all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
  - 5.6 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio